

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooo

3 MAG. 1994

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 3 MAG. 1994, NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

PROIETTI Carlo	Presidente	D'URSO Filippo	Assessore
D'AMATA Fernando	Vice Presidente	DELLE MONACHE Antonio	"
ANTONICELLI Alfredo	Assessore	DIONISI Armando	"
CERCHIA Francesco	"	MASCI Giuliano	"
CIANI Fabio	"	MASTRANTONI Primo	"
DANESE Luca	"	MICELI Giacomo	"
		SOCciarelli Candido	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio GUCCIONE

..... OMISSIS

ASSENTI: PROIETTI/MASTRANTONI/MICELI

DELIBERAZIONE N° 2542

Oggetto: Rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufate
controllate o coltivate - L.R. n. 82 del 16.12.88.

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' PERVENUTA IN DATA:

IL SEGRETARIO

COMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE LAZIO

OGGETTO: Rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufigere controllate o coltivate - L.R. n. 82 del 16.12.1988.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge del 16.12.1985 n. 752 relativa alla normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo;

VISTA la L.R. n. 82 del 16.12.1988 che ha regolamentato la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati nella Regione Lazio, secondo quanto stabilito dalla legge quadro nazionale;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5 della L.R. n. 82/88 prevede che la Regione rilasci le attestazioni di riconoscimento delle tartufigere controllate o coltivate a coloro che ne hanno titolo;

CONSIDERATA la opportunità di definire, sia le modalità di riconoscimento delle tartufigere coltivate o controllate mediante specificazione delle tecniche di impianto, di coltivazione e di miglioramento delle aree tartufigere, che le modalità di rilascio delle relative attestazioni;

VISTO il testo della proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca relative alle "Modalità di riconoscimento delle tartufigere controllate o coltivate e di rilascio delle relative attestazioni: art. 3, comma 5 della L.R. 16 dicembre 1988, n. 82", facente parte integrante della presente deliberazione come allegato A);

RITENUTO il testo predetto conforme alle norme di legge;

VISTO il D.L. 13/2/93 n. 40

DELIBERA

all'unanimità:

di definire, ai sensi e per gli effetti di cui al comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82, le modalità di riconoscimento delle tartufigere controllate o coltivate e di rilascio delle relative attestazioni nel testo dell'allegato A) alla presente deliberazione facente parte integrante di essa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi della lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo 13/2/93, n. 40.

Il VICE PRESIDENTE: f.to Fernando D'AMATA

Il SEGRETARIO: f.to Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE

**LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL LAZIO**

VERBALE N. 1162 ¹⁶ SEDUTA DEL 25 MAG. 1994

HA CONSENTITO ULTERIORE CORSO

IL SEGRETARIO



ASSESSORATO

Agricoltura - Foreste
Caccia e Pesca
Usi Civici

ALLEGATO A)

MODALITA' RICONOSCIMENTO DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE
O COLTIVATE E DI RILASCIO DELLE RELATIVE ATTESTAZIONI

L.R. n. 82 del 16.12.1988 - Art. 3

1) Tartufaie controllate

1.1 Si intende per tartufaia controllata uno o più appezzamenti di terreno nei quali crescono tartufi allo stato naturale e che vengono sottoposti ad incremento e/o a miglioramenti culturali.

1.2 E' considerato incremento della tartufaia naturale la messa a dimora di piante tartufigene nel terreno, immediatamente circostante ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei, prossimi alla medesima con specie idonee e presenti nella zona.
Si intende per "cava" la superficie del terreno nel quale si sviluppano le radici micorizzate.

1.3 Sono considerati miglioramenti della tartufaia naturale le seguenti operazioni:

a) decespugliamento con esclusione delle specie della macchia mediterranea, eseguito almeno ogni 3 anni e/o diradamento delle piante arboree;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che privilegi il rilascio di specie simbiotici con i tartufi e di un adeguato numero di matricine mantenendo ottimale la densità del bosco in funzione della specie;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave ad una profondità massima di 10 cm, effettuata manualmente intorno alle piante;

d) moderata potatura delle piante simbiotici;

e) pacciamatura parziale o totale delle superfici delle cave;

f) realizzazione di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva, e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario e, comunque, ogni dieci anni;

./.

ASSESSORATO

Agricoltura - Foreste
Caccia e Pesca
Usi Civici

- 2 -

g) drenaggio e governo delle acque superficiali evitando di contrastare quanto dispone l'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;

i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

1.4 I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti nell'ambito della superficie delle tartufaie e devono comprendere almeno due fra tutte le operazioni indicate al punto precedente.

1.5 Per quanto riguarda la specie *Tuber Magnatum Pico*, le operazioni di cui alle lettere b) e g) del precedente punto 1.3 sono considerate necessarie, salvo diverso motivato parere della struttura competente.

2) Tartufaie coltivate o artificiale

2.1 Per tartufaia coltivata o artificiale si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora su terreni non prossimi a cave esistenti, secondo adeguato sesto d'impianto e corretto rapporto tra superficie coltivata e numero di piante messe a dimora, tenendo conto delle specie impiantate e delle condizioni pedo-climatiche.

3) Attestazione di riconoscimento

3.1 Il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1988 n. 82 avviene su istanza degli interessati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3.2 Per ottenere l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o di tartufaia coltivata l'interessato deve presentare apposita istanza in carta semplice ed in triplice copia al Settore Decentrato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lazio, competente per territorio, allegando la seguente documentazione:

./.

ASSESSORATO

Agricoltura - Foreste
Caccia e Pesca
Usi Civici

- 3 -

- a) titolo di proprietà o di uso del terreno interessato;
- b) planimetria catastale con l'indicazione delle aree di cava;
- c) corografia 1:25.000 con ubicazione dell'area tartufigena;
- d) relazione contenente le caratteristiche dei terreni e delle opere previste ed effettuate a seconda che si tratti di tartufaia controllata o coltivata.

3.3 Il Settore Decentrato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, previa verifica dei documenti ricevuti, provvede a rimettere una copia della stessa al Coordinamento provinciale del C.F.S.

Alle verifiche tecniche, anche sopralluogo, i predetti uffici procedono in modo coordinato entro i 30 giorni successivi, formulando espresso parere sulla validità ed efficacia delle opere previste od effettuate, eventuali prescrizioni operative e la motivata conseguenziale proposta in ordine al riconoscimento della tartufaia.

Entro gli ulteriori 15 giorni successivi il Settore Decentrato trasmette al Settore Centrale Foreste, Caccia e Pesca una copia della documentazione ricevuta corredandola con i pareri di cui sopra.

Il predetto Settore centrale predispone, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, il decreto di attestazione di riconoscimento, che, perfezionato, sarà notificato all'interessato ed ai predetti uffici per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3.4 Le tartufaie riconosciute sono delimitate a cura degli interessati da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 82/88.

3.5 Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte dell'Amministrazione regionale. Il mancato adempimento alle prescrizioni dettate comporta la revoca immediata del decreto di riconoscimento.

NB/IM/TARTUFI

Nedie Broude
Maffei

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 66
(Dott. Pasquale Rigo Greco)

L'ASSESSORE
GIULIANO MASCI

Maschi